

disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1963.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

Salari medi per il personale non impiegatizio degli alberghi, pensioni e locande di Montecatini Terme

Categoria del personale	Categoria di esercizi				
	Lusso	1 ^a categoria	2 ^a categoria	3 ^a categoria	4 ^a categoria e locande
ALTA STAGIONE: agosto, settembre					
1 ^a categoria	121.000	91.750	89.250	—	—
2 ^a categoria	89.500	77.500	77.250	70.500	67.000
3 ^a categoria	77.250	63.750	53.750	49.000	45.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—
MEDIA STAGIONE: giugno, luglio, ottobre					
1 ^a categoria	100.000	77.250	70.250	—	—
2 ^a categoria	72.500	63.000	56.250	50.500	48.000
3 ^a categoria	63.250	53.500	43.500	40.500	38.500
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—

BASSA STAGIONE: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio

1 ^a categoria	65.500	54.250	51.250	—	—
2 ^a categoria	47.000	41.000	39.000	38.500	38.500
3 ^a categoria	38.750	33.500	31.000	29.500	29.500
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—

N.B.

a) La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

b) Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di vitto, alloggio e ratei di gratifica natalizia.

c) Per le ditte operanti nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 marzo i salari sono aumentati del 10%.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Riconoscimento e classificazione di esplosivi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 82 e 83 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'allegato B al predetto regolamento, capitolo VII, n. 2, comma 1°;

Ritenuta la necessità di provvedere al riconoscimento ed alla classificazione di ufficio degli esplosivi denominati «amatoli» di prima fabbricazione e di recupero;

Visto l'estratto del verbale n. 24/1270 della seduta in data 11 giugno 1964 della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Sono riconosciuti e classificati come appresso i seguenti esplosivi:

I) Denominazione: *Amatoli*;

Campo di applicazione: per confezionamento manufatti bellici;

Prescrizioni particolari: se eccezionalmente usati in mine, soltanto per mine a cielo aperto.

Caratteristiche:

1) composizione:
nitrato di ammonio: massimo 80% ± 1 in peso;
minimo 40% ± 1 in peso;
tritolo: il complemento a 100 rispetto al nitrato;
il nitrato deve contenere non meno del 98.6% di NH_4NO_3 ; il tritolo deve presentare un punto di fusione maggiore a 80 °C;

2) stato di aggregazione: da quasi pastoso a compatto, fuso;

3) densità: tra 1,40 g/cc e 1,61 g/cc;

4) stabilità chimica: stabile secondo le norme RID;

5) sensibilità all'urto secondo RID: non inferiore a 90 cm. con berta da 2 kg.;

6) velocità di detonazione: tra 5000 m/sec e 6500 m/sec;

7) cavità, netta al blocco Traulz: non inferiore a 350 cc;

8) confezionamento: secondo le necessità;

9) imballaggio: secondo le norme vigenti;